



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 58

DEL 05-11-2019

Oggetto: RINVIO AL 2020 DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	LORETONI MIRCO	P
SENSI FILIPPO	P	CARIOLI GIANCARLO	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	A
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	P
LIBERTI ALICE	P	CHERUBINI ANNA	P
RASTELLI ALESSIA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO
CARIOLI GIANCARLO
CHERUBINI ANNA

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 60 DELL'ANNO
29-10-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 29-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 29-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4).

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*;
- all'art. 233-bis, comma 3, che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*.

Tenuto conto che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di una esclusione del 2017 dall'obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tali esercizio agli obblighi suddetti.

Considerato che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Corte dei conti, considerando l'esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all'esercizio 2016 compreso.

Evidenziato che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha mutato il proprio orientamento, precisando che, *“Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e*

successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico”.

Considerato che l'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019 (legge di conversione del DL crescita, entrato in vigore il 30/06/2019) prevede la modifica all'art. 232 del TUEL, quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico – patrimoniale fino al 2019. Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF.

Preso atto che tale nuova formulazione dell'art. 232 del Tuel consente agli enti locali di piccole dimensioni di rinviare al 2020 la contabilità economico patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale.

Visto l'art. 233 bis del Tuel secondo cui *“gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”.*

Ritenuto necessario esprimere, con il presente atto, la volontà di esercitare il rinvio della contabilità economico patrimoniale per il periodo 2018/2019 e di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000.

Visto il d.Lgs. n. 118/2011.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

*Con votazione palese espressa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti votanti:
n. 10 voti favorevoli*

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di esprimere la volontà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2019.

Di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato.

SUCCESSIVAMENTE

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia;

*Con votazione palese espressa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti votanti:
n. 10 voti favorevoli*

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 20-11-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 05-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-11-2019 al 05-12-2019, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 06-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-11-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 06-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria